

Intervento 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in Italia sono stati recepiti attraverso l'elaborazione della Strategia nazionale per la banda ultra larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 rilasciate lo scorso 3 marzo 2015. Gli obiettivi che si pone il nuovo quadro nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, fissano al 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività almeno di 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps.

All'interno degli obiettivi disegnati dalla Strategia nazionale banda ultralarga, e nell'ambito della strategia generale di intervento del programma, l'intervento agisce sul fabbisogno F25, in quanto consente di completare (copertura) e migliorare (qualità) la connettività alla banda larga ed ultra larga nelle aree rurali della regione.

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 6C dello sviluppo rurale e indirettamente sulla focus area 2A e 6A, migliorando le infrastrutture di servizio delle aziende agricole, dell'economia rurale, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. Esso agisce sull'obiettivo trasversale innovazione, in quanto in grado di determinare ed alimentare processi innovativi nelle aree rurali regionali e sostenere importanti cambiamenti nella pubblica amministrazione e nell'accessibilità ai servizi pubblici locali da parte degli operatori economici, sociali e delle famiglie rurali.

In particolare, in coerenza con la Strategia nazionale per la banda ultralarga che prevede una copertura di almeno 30 Mbps nelle aree a fallimento di mercato che sono zone C e D eligibili per il FEASR, il programma interviene prioritariamente nei comuni di piccole e medie dimensioni a più bassa densità abitativa.

Gli interventi FEASR sono attuati in complementarietà con l'azione dei fondi FESR.

Il Fondo FESR della Regione Calabria 2014-2020 finalizza il proprio intervento sulle infrastrutture digitali attraverso il grande progetto "Sistema regionale banda larga e ultra-larga Calabria 100Mbps". Gli interventi previsti sono riconducibili:

- 1) al completamento degli investimenti avviati nella programmazione 2007/2013 per completare l'infrastrutturazione banda larga BUL 30 Mbps su tutto il territorio regionale;
- 2) promuovere un intervento per la creazione di una BUL ad almeno 100 Mbps che raggiunga almeno i principali centri abitati e nuclei industriali;
- 3) promuovere progetti tesi a potenziare le condizioni di funzionamento della rete disponibile.

Gli interventi FEASR, pertanto, verranno realizzati nelle zone rurali "C" e "D" del programma in cui

sono chiare le condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, anche utilizzando l'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi in zone in cui l'infrastruttura di ultimo miglio a banda ultra larga è assente o inadeguata, dove c'è carenza del servizio in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura) e zone in cui non è previsto nell'immediato una infrastruttura analoga da parte di investitori privati.

Gli investimenti finanziabili attraverso l'intervento sono i seguenti:

- A. creazione di nuove infrastrutture di proprietà pubblica, necessaria per lo sviluppo della banda ultra larga (minimo 100 Mbps) nelle aree rurali C e D;
- B. accesso alla rete a banda larga attraverso terminali utente aspecifici. Nelle aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, con una velocità, comunque, non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda, pari a 30 Mbps.

Infrastrutture di banda larga possono essere realizzate attraverso:

- interventi sulla rete di dorsale (*backhaul o middle mile*) sostituendo l'attuale cavo in rame utilizzato per la telefonia fissa con un cavo in fibra ottica
- interventi sulla rete di accesso, e in particolare sulle connessioni tra centrale e utenti (ultimo miglio).

Nel contesto dell'ultimo miglio le architetture di accesso a banda larga possono basarsi su:

- la preesistente rete di accesso telefonica in rame, in particolare il "doppino telefonico" attraverso le tecnologie DSL. Tra queste tecnologie rientra l'ADSL; si ricorda poi lo sviluppo, da ultimo, della tecnologia VDSL2 vectoring che aumenta considerevolmente la capacità dei tradizionali accessi, fino a 100 Mbps,
- l'utilizzo di rilegamenti in fibra ottica fino alla sede del cliente o fino all'edificio o ancora fino agli "armadi" della rete di distribuzione;
- l'utilizzo di frequenze radio tra cui rientrano le reti WI-FI, WI-MAX, i collegamenti via satellite, la telefonia di terza generazione UMTS e la TV digitale terrestre e, da ultimo, il segnale LTE (Long Term Evolution, o 4G) per le reti wireless.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il

versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regime di aiuto n. SA 41647 concernente la "Strategia Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30 giugno 2016. Alla scadenza di validità di tali Aiuti notificati si procederà in base a una nuova comunicazione ai sensi dell'art.52 del Reg.UE 651/2014.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Per gli investimenti di cui alla lettera *A*) dell'intervento: Enti e amministrazioni pubbliche

Per gli investimenti di cui alla lettera *B*) dell'intervento: imprese, soggetti privati, .

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono spese ammissibili per gli investimenti di cui alla lettera *A*) del presente intervento:

- a. opere di ingegneria civile, quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture, come previsto dalla direttiva 2014/61/CE;
- b. realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga e ultra larga incluse attrezzature di backhaul;
- c. installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
- d. attrezzature tecnologiche;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *d*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore

complessivo dell'investimento ammissibile;

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate all'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Ai richiedenti il sostegno è richiesta, in sede di istruttoria, l'effettuazione del calcolo delle eventuali entrate nette in riferimento all'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Sono spese ammissibili per gli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento:

- a. attrezzature per la connessione web a banda larga (modem, parabole e satellitari, altre tecnologie wireless).

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti di cui alla lettera A) del presente intervento sono attuati direttamente dalla Regione Calabria nelle aree rurali C e D in digital divide individuate come "aree bianche" nella quali cioè i servizi di banda larga e banda ultra larga per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni non esistono, oppure sono insufficientemente diffusi o presentano capacità di connessione insufficiente.

Per individuare le "aree bianche" oltre a consultare l'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà indetta, preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture, una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i satellitari) volta a verificare e/o aggiornare l'elenco delle aree rurali bianche candidate alla realizzazione degli interventi, nonché al fine di acquisire il potenziale interesse degli operatori economici a fornire nelle stesse aree il servizio di banda larga/ultra larga.

I costi ammissibili per gli investimenti sulle infrastrutture a banda larga sono quelli definiti nella "Guida agli investimenti per la banda larga (Report finale settembre 2011)".

Gli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento verrà attivato nelle aree rurali C e D ultra periferiche residuali in complementarietà con gli investimenti di cui alla lettera A).

Tutti gli interventi dovranno rientrare nella "Strategia italiana per la banda ultralarga", approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e fare riferimento alla relativa decisione che sarà approvata dalla Commissione europea.

Nel rispetto dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- per gli investimenti di cui alla lettera A) il beneficiario deve impegnarsi a mantenere attivo e

disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale;

- per gli investimenti di cui alla lettera B) il beneficiario deve impegnarsi a non alienare il bene acquisito con il contributo pubblico per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale del contributo

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6C nella quale è programmata;

Inoltre per gli investimenti di cui alla lettera A) saranno considerati:

- grado di efficienza dell'investimento misurato dal rapporto spesa/utenti raggiungibili;
- localizzazione in aree a minore densità abitativa ed a maggiore fallimento di mercato.

Inoltre per gli investimenti di cui alla lettera B) saranno considerati:

- grado di perifericità della localizzazione dell'utente.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

Per gli investimenti di cui alla lettera B del presente intervento si applica la definizione di "piccola scala" che limita il tetto massimo dell'investimento in 150.000,00 euro, mentre per gli interventi di cui alla lettera A del presente intervento, si applica la deroga di cui al comma 2 art. 20 del Reg UE 1305/2013 in quanto investimenti nella banda larga e banda ultra larga

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La definizione di infrastruttura su piccola scala, si applica agli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento.

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: tecnologie alternative agli investimenti infrastrutturali per lo sviluppo della banda larga e banda ultra-larga in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, con una velocità, comunque, non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda, pari a 30 Mbps (attrezzature per la connessione web a banda larga (modem, parabole e satellitari, altre tecnologie wireless).

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzando la deroga prevista all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa, l'investimento di cui alla lettera A) del presente intervento verrà attivato su "grande scala".

Pertanto la soglia finanziaria di intervento, fissata dal programma per definire le infrastrutture su piccola scala, non si applica al presente intervento.

L'investimento di cui alla lettera B) del presente intervento sarà attivato nel rispetto della definizione adottata dal programma per l'infrastruttura su piccola scala.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale -

Informazione non pertinente per l'intervento.